



COMUNE DI ATRI

PROVINCIA DI TERAMO

AREA SERVIZI ALLA CITTÀ ED AL TERRITORIO
UFFICIO AMBIENTE



Atri, 05/09/2023

Alla

REGIONE ABRUZZO

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO

Servizio Genio Civile Regionale di Teramo
dpe014@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO

Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO

Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Amministrazione Provinciale di Teramo

protocollo@pec.provincia.teramo.it

ARTA - Distretto Provinciale Teramo

dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale

Servizio Epidemiologia e Sanità Pubblica
siesp@pec.aslteramo.it

NDT ENERGY srl

ndtenergy@pecodc.it

OGGETTO: Integrazioni alla Determinazioni espresse ai sensi dell'art. 14-bis L. n. 241/1990 dal Comune di Atri, nell'ambito del procedimento e della Conferenza di Servizi convocata in data 31.03.2023, relativamente all'istanza proposta dalla NDT Energy s.r.l. di autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 ed ex art. 45 L.R.A. n. 45/2007, per la "realizzazione ed esercizio di un impianto di coincenerimento con recupero energetico (operazione di recupero r1) di rifiuti speciali non pericolosi". **Nuova determinazione sfavorevole del Comune di Atri.**

Le considerazioni qui contenute e il relativo parere espresso costituiscono parte integrante e sostanziale del parere già prodotto e depositato in data 13 marzo 2023 dal Comune di Atri ed attinenti all'istanza proposta dalla NDT Energy Srl (*d'ora in avanti, per brevità solo NDT*), trasmessa a mezzo PEC al protocollo comunale ed acquisita in data 23.12.2022 al n. 25246, riguardante il progetto d'impianto di coincenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti dall'attività dell'attiguo stabilimento Neodecortech Spa (*d'ora in avanti, per brevità solo Neodecortech*), nella zona industriale di Casoli di Atri.

All'esito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 20.06.2023 e della riconvocazione della stessa, fissata in data 06.09.2023, stante anche l'analisi della documentazione prodotta, oltre i termini, dalla NDT, il Comune di Atri si è visto costretto a diffidare Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, ASL di Teramo, ARTA e Provincia di Teramo dall'adottare pareri favorevoli per le numerose ragioni che si chiariranno qui di seguito e che impongono l'archiviazione dell'iniziativa della NDT oltre che l'espressione del diniego al progetto in parola.

In via preliminare

I.

Difetto di competenza dell'Autorità procedente.

Violazione di legge, nonché illegittima ed erronea nonché illogica applicazione della disciplina prevista ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152 del 2006.

I.1. In ragione delle dichiarazioni rese dalla NDT e della documentazione proposta dalla stessa, il progetto atterrebbe alla produzione di energie di qui evidente come il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo non sia autorità competente. Pertanto, si contesta integralmente il procedimento avviato dalla NDT.

I.2. Tale elemento appare dirimente ai fini dell'archiviazione o comunque del diniego al progetto proposto dalla NDT.

I.3. Nella denegata ipotesi che tali rilievi non venissero condivisi, il progetto non è assentibile ed il Comune di Atri non potrà che esprimere parere negativo, per le ragioni che si passano ad esplicitare nel prosieguo.

II.

Violazione di legge ed illegittima modalità di svolgimento della Conferenza di Servizi.

Illegittimità procedurali.

II.1. La procedura attuata dalla Conferenza di Servizi Semplificata non è conforme al dettato normativo dell'art. 208 TUA, norma speciale e prevalente e quindi da applicarsi 'ex lege', che stabilisce un proprio modulo procedimentale che si trascrive integralmente di seguito, per renderlo immediatamente disponibile:

"1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti: 1. a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi; 1. b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29 quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3; 1. c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g); 1. d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11; 1. e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia; 1. f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, è effettuata

dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale; 1. g) la comunicazione di cui all'articolo [208](#), comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo [177](#), comma 4; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo [178](#) e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; [a tal fine,] le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

12. Salva l'applicazione dell'articolo [29-octies](#) per le installazioni di cui all'articolo [6](#), comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.

12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo [6](#), comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'[193](#), comma 1, del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale,

l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica⁴.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m).

17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) ragione sociale; b) sede legale dell'impresa autorizzata; c) sede dell'impianto autorizzato; d) attività di gestione autorizzata; e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione; f) quantità autorizzate; g) scadenza dell'autorizzazione.

17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.

19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

20. [Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata".

II.2. Il suddetto modulo procedimentale è certamente assimilabile alla Conferenza di Servizi Simultanea Sincrona previsto dall'art. 14-ter legge n. 241/1990 per i progetti più complessi, come quello di specie, trattandosi del primo impianto d'incenerimento da volersi collocare sul territorio regionale.

II.3. Il modulo Simultaneo Sincrono rappresenta il classico modello di Conferenza di Servizi: esso si svolge in modalità sincrona, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti (art. 14-ter). La presenza fisica di tutti i rappresentanti delle Amministrazioni convocate costituisce un requisito indefettibile affinché possa svolgersi un reale confronto tra i diversi interessi da ponderare al fine di esprimere pareri responsabili, consapevoli e di tutela degli interessi primari della persona e dell'ambiente.

II.4. L'Autorità procedente, e segnatamente il RUP Dott. Costantini, non solo non ha ritenuto di adottare la procedura specifica dettata dall'art. 208 T.U.A., non solo non ha ritenuto di adottare la Conferenza di Servizi Simultanea Sincrona prevista per i casi più complessi dall'art. 14-ter legge n. 241/1990 (seppure richiamandola nell'epigrafe dei suoi provvedimenti), ma ha ritenuto invece di adottare - del tutto illegittimamente ed ingiustificatamente - la Conferenza di Servizi Semplificata Asincrona prevista per i casi più semplici dall'art. 14-bis legge n. 241/1990, marcandone in tutti i suoi provvedimenti pedissequamente la procedura e la tempistica.

II.5. Insomma, nella specie si sono concretate una serie di evidenti violazioni di legge che nei fatti hanno determinato una gestione illegittima della Conferenza di Servizi, rispetto alla quale, si anticipa sin d'ora, il Comune di Atri lo chiamerà a rispondere personalmente nelle competenti sedi giudiziarie per i danni che si dovessero produrre all'Amministrazione comunale e all'intera comunità atriana.

II.6. La Conferenza di Servizi ex art. 208 T.U.A., ovvero anche quella Simultanea Sincrona prevista dall'art. 14-bis legge n. 241/1990, erano e sono ancora più necessarie allorquando, come nel caso all'attenzione, i pareri si sono dovuti esprimere prima della Conferenza di Servizi, mentre successivamente nel corso del procedimento (anche dopo la Conferenza di Servizi del 20 giugno 2023) sono state prodotte più integrazioni documentali sollecitate e autorizzate dal RUP in favore della NDT, nonché depositata altra ponderosa e rilevante documentazione da parte degli Enti coinvolti, fra i quali il Comune di Atri, nonché numerosissime osservazioni avanzate dai portatori d'interesse privati (Comitati, residenti ed aziende

viciniori) ed anche da Enti Pubblici, come il Comune di Pineto. Peraltro, nel corso del procedimento alcune delle Autorità intervenute, che avevano espresso già prima il loro parere, hanno ritenuto di non presenziare alla Conferenza e quindi non hanno avuto contezza di quello che è accaduto in tale sede, delle integrazioni documentali autorizzate, delle numerosissime osservazioni formulate dal pubblico e anche da Enti Pubblici intervenuti, col che rendendo del tutto inadeguate, invalide e non performanti le loro precedenti determinazioni.

II.7. Il parere non favorevole espresso dal Comune di Atri ed inviato in data 13 marzo 2023 è stato pubblicato sul sito della Regione soltanto dopo plurime e pressanti richieste da parte dell'Ente e soltanto in data 18 giugno 2023 ossia due giorni prima della Conferenza di Servizi, non consentendo alle Autorità intervenute di procedere ad un reale ed approfondito esame del corposo documento.

II.8. L'integrazione documentale richiesta tempestivamente dal Comune di Atri in data 9 febbraio 2023, che doveva essere evasa "improrogabilmente" dalla NDT entro il 24 febbraio 2023, come stabilito dal RUP Dott. Costantini e come previsto dall'art. 14-bis legge n. 241/1990 dallo stesso indicato, è stata invece deliberatamente disattesa dalla NDT.

II.9. Diversamente, è stata invece autorizzata la NDT in occasione della Conferenza di Servizi del 20 giugno 2023 dal RUP Dott. Costantini a presentare ulteriori documenti; tra l'altro, depositati tardivamente dalla Società in data 2 agosto 2023.

II.10. La bozza del verbale della Conferenza di Servizi del 20 giugno 2023, inviata per l'approvazione, non è stata approvata dal Comune di Atri, ed anzi è stata espressamente contestata in quanto sono presenti gravissime omissioni. Il verbale definitivo della Conferenza di Servizi pertanto non c'è e non esiste, tanto è vero che non è depositato agli atti.

II.11. Il Comune di Atri ha formulato richiesta di copia delle registrazioni della Conferenza di Servizi del 20 giugno 2023 e tale istanza non è stata considerata né tanto meno assentita dal RUP, nonostante gli obblighi di legge di celerità e trasparenza della procedura.

II.12. Infine, tutti i termini di procedura, di natura perentoria, sono stati ampiamente superati.

III.

Nel merito del progetto proposto dalla NDT ed in particolare sul quantitativo dei rifiuti e sulla potenza termica dell'impianto.

III.1. L'Amministrazione di Atri, guardando ad ogni dettaglio e all'insieme della proposta in oggetto, ha acquisito la convinzione che il connesso progetto consista senz'altro, come dichiarato, in un inceneritore di materie varie, il cui scopo tuttavia, in assenza del requisito minimo dell'efficienza, non sembra affatto quello di recuperare utile energia ma più semplicemente quello di smaltire in modo più conveniente tali materie.

Tale inceneritore, se autorizzato, risulterebbe l'unico - in Abruzzo e non solo - abilitato a bruciare **resine plastiche melamminiche**, la cui nocività ne ha già da tempo proibito tale impiego - in tutto il mondo, Italia compresa.

Mutatis mutandis, si sta proponendo di trasformare il territorio di Atri in una piccola Bhopal: piccola, ma altrettanto potenzialmente micidiale.

III.2. La proposta della NDT si sostiene, con evidenza palmare, su un'auto-classificazione non congruente come meglio si dirà più avanti e sull'apertura all'importazione di combustibili/rifiuti analoghi dall'esterno non oggetto di controllo terzo ed indipendente sulle masse di materia in ingresso a Neodecortech Spa e in uscita; sull'opzione di poter bruciare, senza che nessuno se ne accorga, qualsiasi tipo di combustibile mediante la mera compatibilità con un più che blando e insensibile sistema di monitoraggio delle emissioni. Se l'impianto venisse autorizzato sulla base della documentazione prodotta, nulla esclude

che lo stesso possa soddisfare le esigenze anche di altri stabilimenti a danno della vita sana di un'intera vallata.

È evidente che l'Ente regionale non può essere indifferente e sorvolare sulla natura della materia da bruciare e sugli effetti realistici della combustione.

III.3. Questa premessa è in verità quanto l'Amministrazione di Atri aveva evinto già dal progetto cosiddetto "definitivo": essa viene ulteriormente confermata da quanto qui segue.

Le note sono annunciate da un indice numerico con asterisco e spiegate in fondo.

(1) L'Amministrazione di Atri aveva osservato: «L'Effetto cumulo. Sul punto, il progetto e i relativi allegati risultano gravemente incompleti in ordine alla presenza in zona di altri camini, e alla valutazione delle emissioni odorigene, non consentendo in alcun modo l'esame dell'Effetto Cumulo. Al riguardo, non può sottacersi come il Comune di Atri avesse espressamente richiesto, nell'istanza d'integrazioni documentale: " (i) Studio della diffusione in atmosfera delle emissioni aeriformi e polverulente, sia di quelle convogliate a camino che di quelle non convogliate, basato sui più attendibili dati meteo-climatici disponibili; (ii) "Studio d'impatto della diffusione in ambiente delle emissioni odorifere, includendo le fonti emissive liquide; tale studio deve dimostrare inter alia l'attendibilità di un QRO da anettere; l'integrazione dei due suddetti studi con la previsione dell'effetto "cumulo" (ex d.lgs. 110/2010) sulla qualità dell'aria, che, non essendo il sito in zona di mantenimento, non può essere peggiorata;" oltre che (iii) Verificare attentamente la presenza e la distanza da nuclei abitati, case sparse, e funzioni sensibili atteso che negli elaborati prodotti tali fattori non risultano essere stati adeguatamente censiti e valutati considerato che nelle vicinanze risultano presenti numerose case sparse e un nucleo abitato con almeno 30 famiglie effettivamente residenti".

Gli ulteriori documenti, sottomessi dalla proponente NDT, si intrattengono alquanto sullo studio (i)^{0*} e sulla verifica (iii), ma rifiutano esplicitamente di affrontare lo studio (ii)^{0*}.

Orbene, lo studio in questione è un requisito progettuale dettato dal D. Lgs. n. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" c.d. Prestigiacomò, il quale non ha contemplato nessun caso in cui la ditta sia esonerata dall'adempimento né ha dato facoltà ad alcun ente regionale di concedere tale esonero; inoltre, il Comune di Atri ha spiegato senza equivoci i sostanziali motivi per i quali quel requisito era imprescindibile per valutare correttamente l'impatto ambientale sanitario del progetto.

La proponente NDT, infatti, omette così di completare il quadro emissivo connesso al nuovo impianto, di giustificarne le assunzioni e di sostenerne l'attendibilità, rendendo tale quadro senza capo né coda; ed è purtroppo significativamente sorprendente che nessun ente tecnico regionale abbia prestato la giusta e doverosa attenzione alla completezza e all'attendibilità del quadro emissivo di progetto.

(2) L'Amministrazione atriana, nei documenti ad essa sottoposti, aveva letto quanto segue: «Relazione. R1-RTG-Rev.01 del 16.12.2022:

al punto 5.1 pag. 54: «*l'impianto di co-incenerimento funzionerà 24/24 h, quindi su tre turni lavorativi, per 5 giorni a settimana, mentre durante i fine settimana, la potenzialità impiantistica sarà ridotta, anche in termini di ore lavorative, al 40%. **Ogni tre settimane l'impianto andrà, invece, in fermata per consentire le operazioni di manutenzione ordinaria***»

al punto 6.1 pag. 59: «*La produzione di tali rifiuti si attesta su circa 1.500 t_p/anno, di cui il 24% circa costituiti da polverino, pari a 360 t_p/anno, e la restante parte, di 1.140 t_p/anno, scarti di pannelli. Per entrambe le tipologie dei rifiuti è stato verificato il potere calorifico inferiore, risultato mediamente pari a 17.680 kJ/kg per il polverino e di 21.300 kJ/kg per gli scarti di pannelli. La capacità potenziale oraria di trattamento della linea di co-incenerimento dei rifiuti sarà pari a ca. 250 kg_p/h costituiti per il 76% ca. da scarti di laminati CPL (190 kg_p/h) e per il 24% ca. (60 kg_p/h) da polverino di carteggiatura. Al fine di ottimizzare il rendimento del*

ciclo di combustione si è previsto di far lavorare l'impianto per ca. 6.100 ore/annue, delle quali la maggior parte a regime mentre per le restanti (nei fine settimana) la potenzialità verrà ridotta al 40%; viene a determinarsi una capacità annua complessiva (scarti di laminati e polverino) di **trattamento** pari a ca. 1.500 t_p/anno. L'esercizio dell'impianto di co-incenerimento verrà, invece, **interrotto con frequenza trisettimanale**, al fine di consentire le normali operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria delle camere di combustione.»

Relazione R4-REE. 15.12.2022:

alla pag. 4/11: «L'impianto utilizza per il proprio funzionamento **la totalità del rifiuto** prodotto dalla ditta Neodecortech S.p.A. e costituito da un mix di polvere di finitura (≈310 tonnellate/anno) e di **lamine melamminiche** comunque **spezzettate** (≈1000 tonnellate/anno)»;

alla pag. 4/11: «Per la combustione del **cippato di lamine melamminiche** invece si utilizza un sistema di introduzione in camera di combustione tramite coclea e movimentazione tramite griglia mobile. Entrambi i sistemi sono indipendenti»

alla pag. 5/11: «NDT energy s.r.l., tramite il diagramma di utilizzo, dichiara di lavorare per lo più alla massima potenzialità durante i regimi di lavoro dello stabilimento per un totale di 5.502 ore all'anno mentre per le restanti 1536 ore la macchina si posizionerà a livello di "minimo tecnico", concentrato per lo più durante i week-end, il tutto per una disponibilità annuale di 7038 ore»

pag. 5/11: «Questo significa che il sistema può funzionare con un solo tipo di combustibile alla volta oppure con un mix degli stessi. Ai fini dei calcoli si è convenuto di utilizzare come valore di potere calorifico un valore medio pesato rispetto alle quantità dichiarate e si è considerato l'utilizzo di tale "combustibile standard" come omogeneo durante l'anno. Le differenze puntuali si ripercuoteranno come variazioni locali di consumo delle due specie di combustibile mentre dal punto di vista medio nulla cambierà ai fini del calcolo di efficienza. Il combustibile standard è stato calcolato, in base alla composizione, con un potere calorifico inferiore pari a 5060 kcal/kg, ossia 5.88 kwh/kg, ossia **21.168 GJ/tonn**».

A parte i conti sui giorni annui di attività (di cui la ditta propone ora un nuovo numero diverso da tutti i precedenti),^{1*} il Comune di Atri da questa lettura aveva dedotto: «L'insieme dei numeri nei punti citati dalla Rel. R1-RTG, sembra essere stato confezionato a partire dai due "assiomi fondanti" di 1500 t_p/anno e 250 Kg_p/hr.

La Rel. R4, tuttavia, assume numeri del tutto diversi facendo scaturire le seguenti ineluttabili considerazioni:

1 = l'erroneità di almeno una delle due relazioni ma anche quella della contemporanea erroneità di entrambe, come mostrano i giorni e le ore per anno e i poteri calorifici, a dir poco incongruenti;

2 = l'assunzione del potere calorifico come "media pesata" fra quelli dei due combustibili non è solo fallace "puntualmente", ma lo è anche dal "punto di vista medio"; per rendersene conto, è sufficiente esaminare i diversi scenari, temporali e quantitativi, possibili (fra cui, per esempio, l'assenza **molto** prolungata di uno dei due combustibili);

3 = l'erroneità dell'affermazione che la NDT utilizzi la totalità dei rifiuti di Neodecortech S.p.A., ridotti solo alle polveri e ai cascami delle lamine».

Nulla è stato prodotto dalla ditta proponente che infici anche solo parzialmente tali deduzioni, le quali hanno forza sufficiente per esporre, del progetto *de quo*, la **carenza del requisito dell'efficienza energetica**: cosa che, **ex lege, rende il progetto non approvabile**.

Ed è altrettanto significativo, ma non più sorprendente, che nessun ente tecnico regionale abbia prestato alcuna attenzione all'assenza di un tale imprescindibile requisito.

(3) L'Amministrazione aveva inoltre esposto quanto segue: «Analizzando, in particolare, la Relazione R1-RTG e segnatamente i seguenti passaggi:

punto 6.2 pag. 61: «Il movimento di “tiro” fa sì che il cuneo tiri verso i pistoni una fetta di materiale pari allo sviluppo di volume conseguente. Il movimento di “spinta” fa sì che il cuneo lavori sulla propria parte conica al fine di riportare indietro un volume inferiore a quello di “tiro”. Il piano mobile in questione consente di movimentare e **spezzettare** il materiale verso un fronte di raccolta in maniera lenta ma continua»;

punto 6.3 pag. 61: «Le coclee di estrazione e trasporto hanno la funzione di ricevere il materiale progressivamente traslato dal piano mobile e trasferirlo agli organi di alimentazione alla camera di combustione, proseguendo nell’attività di **sgretolamento** delle lamine mediante una dentatura della quale sono dotate. Tutto il sistema è regolato da automatismi per il mantenimento dei flussi richiesti e dotato di sicurezze per evitare che vi siano propagazioni di fuoco dentro al silo a piano mobile»

Dalla lettura dei documenti oltre che dall’analisi del progetto impiantistico, emerge come non sussista alcuna evidenza della caratterizzazione unica ed esclusiva dell’apparato di trasferimento dei rifiuti (vasca, piano mobile, coclee) dalla Neodecortech all’inceneritore della NDT.

Sicché, non v’è alcuna certezza, impiantistica o logistica, sulla natura e sulle quantità delle materie caricate nei containers o scaricate in vasca dalla Neodecortech.

Ciò, all’evidenza, va ad urtare frontalmente con la disciplina specifica che prevede il trasferimento e il trasporti di rifiuti attraverso la sua tracciabilità sia in termini quantitativi che qualitativi, ex artt. 184 e segg. del TUA.

In più, gli “...*automatismi*...” richiamati nel progetto risultano inesistenti: infatti, non c’è mostrato nessun automatismo che regoli i flussi di materie a partire da misurazioni continue (per es. del peso al secondo, o del volume al secondo) dei parametri che li determinano. Peraltro, tali misurazioni sarebbero comunque continuamente falsificate dallo “*spezzettamento*” e dallo “*sgretolamento*”, rendendo praticamente estremamente difficile, se non impossibile, qualsiasi controllo automatico dei flussi; i rifiuti Neodecortech non vengono trasferiti, inoltre, all’inceneritore “*tali e quali*” ma subiscono un trattamento meccanico (spezzettamento e sgretolemento) che sicuramente ne varia i parametri “specifici” (peso, volume, umidità, densità...), in senso migliorativo ai fini dell’incenerimento ma peggiorativo dal punto di vista emissivo; infatti, tale trattamento costituisce fonte di emissioni nocive diffuse, del tutto ignorata in progetto.

Oltre al resto, ed in particolare agli “...*organi di alimentazione*...” non risulta nella specie presentato alcun “organo” di alimentazione della camera di combustione, a valle dell’ultima coclea. Ben si comprende, comunque, che alla bocca del forno possono arrivare **materie diverse, addizionali o sostitutive** di quelle immesse dalla coclea di coda.

In sostanza, il trattamento meccanico dei rifiuti (spezzettamento e sgretolemento), che precede ed anticipa la fase dell’incenerimento, e che per sua stessa natura costituisce anch’essa una fase di gestione dei rifiuti regolata *ex lege* (basti pensare, allo stoccaggio di tali materiali e della messa a riserva oltreché alla produzione delle sotto vagliature), concepito in area Neodecortech, **non risulta oggetto di alcuna procedura autorizzativa a tale ditta, ne oggetto di richiesta di autorizzazione specifica da parte della NDT.**

Per concludere, tale attività che è giustappunto attività relativa a rifiuti speciali non risulta essere oggetto di autorizzazione alcuna e, conseguentemente, non è dato da evincere quale delle due imprese sia responsabile del trattamento stesso.

Il tutto, in totale spregio del generale e riconosciuto principio <<chi inquina paga>> in ragione del quale deve essere necessariamente individuato il responsabile dei rifiuti e del relativo trattamento.

I documenti ora sottoposti dalla ditta proponente confermano oltre ogni ragionevole dubbio queste dirimenti critiche comunali; si chiede che gli enti regionali vogliano dare attenzione assoluta al ciclo di attività proposto in progetto, prendendo atto delle palesi incongruenze tecniche e illegittimità diffuse.

(4) Il Comune di Atri aveva aggiunto poi un'osservazione piuttosto importante, ossia: «Nella relazione Rel. R1-RTG ai punti 6.4 *griglia mobile*, 6.5 *camera di combustione*, 6.6 *serpentino ad olio diatermico*, 6.7 bruciatore a polverino (da pag. 62 a pag. 68) emergono le seguenti critiche.

In tutti i superiori punti né viene stabilito né viene implicito alcun tipo di relazione con gli “assiomi fondanti” (1500 t_p/anno; 250 kg_p/hr): infatti, non c'è alcun dato dimensionale o quantitativo che permetta di risalirvi e verificarne la congruenza.

Non si dà evidenza alcuna della corretta assunzione né dei punti di fiamma (*flash point*) né dei punti di combustione dei due separati combustibili.

In tutti i dispositivi descritti vengono forniti alcuni elementi conoscitivi **solo** per le parti che assicurino la stabilità relativa delle temperature e delle pressioni (interne ed esterne al forno) e la regolarità della combustione.

Le dimensioni, che possono essere tratte, anche solo graficamente, dal progetto definitivo, in funzione della temperatura e della velocità di combustione, sono compatibili con **flussi dieci (10) volte maggiori** di quelli assiomaticamente assunti (1500 ton_p/anno; 250 kg_p/hr).

I flussi maggiori richiederebbero possibilmente la (facile) compatibilizzazione delle scale degli strumenti di misura e controllo nonché diverse, ma altrettanto facili, considerazioni sul refrattario».

Le asserzioni ultime della proponente NDT sul corretto dimensionamento dell'impianto sono esplicitamente senza base alcuna^{2*}. Il Comune di Atri, chiaramente, non potrebbe escludere l'altissima probabilità che la proponente NDT importi rifiuti da altri stabilimenti dello stesso gruppo e anche da provenienze terze e che li incenerisca in Casoli di Atri senza che chicchessia possa intervenire a disciplinare o tanto meno a impedire tale illegittima attività.

(5) L'Amministrazione aveva poi annotato: «Nella Relazione R1-RTG si legge quanto segue:

punto 1: «*Tali rifiuti sono costituiti da scarti di lavorazione di laminato CPL, ottenuto mediante accoppiamento meccanico di carte impregnate, nonché da polveri di carteggiatura dei pannelli in laminato CPL*» pag. 5;

punto 4.1: «*I materiali che costituiranno l'alimentazione dell'impianto di co-incenerimento in esame saranno costituiti, come detto in precedenza, dagli scarti di lavorazione di laminato CPL, ottenuto mediante accoppiamento di carte impregnate, unitamente alle polveri di carteggiatura dei pannelli in laminato CPL, provenienti dall'impianto produttivo adiacente di proprietà NEODECORTECH S.p.A*» pag. 51.

Sia che il laminato CPL (= Continuos Pressure Laminated) venga prodotto in Casoli di Atri, sia che li venga importato e solo lavorato (= carteggiato e formato), la sua natura chimica in uscita è necessariamente la combinazione di quella di tutte le materie prime che entrano a costituire il prodotto finito: fra tali materie prime si presenta inevitabile includere le **resine melamminiche**.

La natura chimica dei rifiuti in discorso è la stessa del laminato CPL, lavorato o meno; la liceità condizionata (o **l'illiceità**) della considerazione di tali rifiuti come sottoprodotti combustibili include, dunque, anche la liceità condizionata (o **l'illiceità**) della combustione del CPL e delle resine melamminiche.

Dalle pubblicazioni promozionali della Neodecortech Spa si apprende che alcuni dei laminati da essa prodotti e lavorati **sono del tutto inadatti alla combustione**; i corrispondenti rifiuti, pertanto, non possono né devono essere destinati a recupero energetico mediante incenerimento, ma devono essere opportunamente smaltiti secondo le applicabili norme specifiche.

In istanza, ci sono richiami ad analoghi inceneritori mono-dedicati a laminato CPL, già esistenti e sperimentati, in Italia o all'estero; il forno a due combustibili separati sembra fare dell'impianto proposto un “*test-specimen*”, con tutte le incognite del caso che, già da sole, impongono l'esame secondo un principio di cautela.

L'identità di natura chimica consente alla Neodecortech Spa, a sua mera discrezione, di mettere a rifiuto "tal-quali" alcuni materiali in ingresso, fino al punto da poter anche importare "pezzi" di laminato CPL finito, e destinarli a rifiuto senza lavorazione, mediante semplice spostamento da un deposito interno all'altro».

Negli ultimi documenti, la proponente NDT afferma, con qualche pretesa ragione, che la classificazione delle materie a rifiuto è prerogativa esclusiva dell'operatrice, che la esercita autonomamente^{3*}.

Inopinatamente, l'assenza perenne e totale di interventi regionali sulla **corretta analisi** e classificazione non tanto dei rifiuti che Neodecortech correntemente smaltisce ma **di quelli truciolati che consegnerebbe alla NDT**, finirà per dar ragione alla ditta, la quale può permettersi anche di affermare, senza occasione possibile di smentite, che finora la Neodecortech ha eseguito gli smaltimenti (di resine plastiche melamminiche) nella più completa legittimità^{4*}. **Non può però dire né che, da qualche parte, tali resine siano state mai bruciate né che il suo progetto incameri e possa valutare con attendibilità gli effetti di una tale inaudita combustione.**

(6) A ribadire e chiarire questi concetti, il Comune di Atri aveva ulteriormente osservato:

al punto 4.1 pag. 51 si legge: «*Con riferimento all'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), gli scarti sopra richiamati sono classificabili univocamente con il codice 03 03 99 "Rifiuti non specificati altrimenti", in quanto rifiuti non pericolosi (cfr. rapporti di prova in Allegato 3) inquadrabili nel capitolo EER 03 03 dedicato ai "Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone"»*

Il CPL è, senza se e senza ma, un **laminato plastico** solitamente anche a due strati: quello "esterno" (*overlay*), impregnato di resine melamminiche, e quello "interno" (*kraft*) eventualmente composto da più fogli di *carta fenolica*; le resine melamminiche sono *polimeri termoidurenti*, ottenuti per policondensazione di melammina con **formaldeide** (rapporto 1:3), i quali, sotto pressione/stampaggio a 130-170°C, "reticolano" acquistando notevoli doti di resistenza a varie aggressioni (fra cui anche quella del fuoco).

Le resine in questione, perfino a temperature da cucina domestica, sono fonti emissive di sostanze di indiscussa nocività, come, *inter alia*, **formaldeidi e nonilfenoli**: tuttavia, di tali sostanze, pur essendo esse sottoposte a severe restrizioni normative, significativamente e deliberatamente, non è presente alcuna traccia nel quadro emissivo previsionale in istanza.

Gli "*scarti di lavorazione*" del CPL possono essere costituiti (oltre che dalle polveri di carteggiatura) da pannelli finiti ma difettosi e da ritagli: quando questi siano irrecuperabili a qualunque uso nello stesso stabilimento, essi divengono "rifiuti", destinati a smaltimento esterno; è tuttavia del tutto evidente che la loro variabile struttura chimico-fisica non consente di classificare tali rifiuti sotto il solo codice EER 03 03 99; anzi, è attraverso il solo "escamotage" di questa classificazione sommaria, grossolana e ingannevole che l'istanza deliberatamente ignora il problema delle particolari materie nocive, continuamente presenti nello stabilimento e potenzialmente emesse nell'ambiente, senza specifica autorizzazione».

Le confuse ed incongrue deduzioni^{5*} e i silenzi significativi dei nuovi documenti su questo argomento ne confermano la completa verità: il Comune di Atri aveva ed ha ragione, nonostante la negazione e l'insensibilità degli enti tecnici regionali su questa specifica materia.

A scanso di equivoci, è stato anche osservato (all. 3 all'istanza) che dei rifiuti correntemente smaltiti da Neodecortech è stato presentato **un solo risultato analitico**, su un campione *ad usum delphini* non prelevato dal laboratorio accreditato, nel quale le dosi dei componenti pericolosi non sarebbero tali da classificare "pericolosa" la materia analizzata, **ai fini dello smaltimento esterno**: tuttavia, lo stesso certificato, considerando l'impossibilità di stimare l'inevitabile errore "di misura", avverte, dunque, onestamente della sue implicite **rilevanza deficiente e insignificante affidabilità** nel merito di quelle dosi e rimette alla

responsabilità di Neodecortech l'attribuzione del codice; inoltre, non conoscendole (non le conosce né le conoscerebbe mai nessuno), nulla può dire sull'**idoneità alla combustione** delle **materie che**, sottomesse o meno al trattamento meccanico ("spezzettamento" e "sgretolamento") previsto, **sarebbero effettivamente consegnate** dalla Neodecortech all'onnivora fornace NDT.

(7) In merito al documento obbligatorio "sintesi tecnica", il Comune di Atri aveva evidenziato che:

«La Sintesi Tecnica: punto 4 all. 1.

- nella tabella C1, che riporta le previste operazioni di smaltimento dei rifiuti, non è stata barrata la casella D10, ossia quella dedicata agli inceneritori a terra;

- nella tabella C2, che riporta le previste operazioni di recupero dei rifiuti propri, l'incenerimento è indicato come operazione R1; vi è inoltre indicata un'operazione R13, ossia di messa in riserva di rifiuti, in ingresso all'inceneritore: tale operazione, del tutto opportuna, non è però contemplata in nessun altro documento dell'istanza;

- nella stessa C2, a R1 viene attribuita una potenzialità di 1500 t p/anno e di 6 t p/giorno: questi dati tuttavia corrispondono a 250 giorni/anno equivalenti a pieno regime e non ai giorni/anno equivalenti che si deducono dai 293 dichiarati a pag. 3;

- nella tabella D1, ove si danno i flussi di massa in ingresso, all'operazione R13 vengono immessi il polverino di carteggiatura e gli scarti di laminati CLP [non CPL né CLPL] classificati scorrettamente "sostanze non pericolose", dando all'operazione, non prevista, una potenzialità istantanea complessiva di 32,6 t.

- nella tabella D2, ove si danno i flussi di massa in uscita, ad una distinta operazione R13/D15 - questa però prevista in istanza - vengono immesse le ceneri pesanti e leggere, qui correttamente classificate "pericolose", indicando tuttavia la sola potenzialità istantanea (22 t p) e non quella giornaliera o annuale;

- nella tabella E1, ove si indica l'area della messa in riserva (R13) e del deposito preliminare (D15) dei rifiuti, si destina, a questi soli scopi non previsti, la superficie totale dell'insediamento, definita al precedente punto B ibidem);

- nella tabella E2, ove si indica l'area dedicata al recupero dei rifiuti (R1) - in questo caso all'impianto di incenerimento - all'inceneritore viene assegnata la stessa area della tab. E1 (1215 m², di cui 480 m² coperti), ossia la superficie totale dell'insediamento.»

Nella nuova documentazione la ditta proponente sostiene che queste incongruenze sono state chiarite da qualche parte indefinita^{6*}, ma ciò, a seguito di scrupolose ricerche, non risulta affatto vero.

(8) Depurandola dagli errori di battitura, evidenziati dalla proponente NDT, si riporta un'ulteriore considerazione già elevata dal Comune di Atri in prima istanza:

*«(1) il limite di 1500 t/anno di rifiuti, dichiarati dall'istanza come destinati all'incenerimento nell'installazione proposta, non presenta ivi alcun rapporto col dimensionamento del dispositivo di combustione (forno e complementi), che appare invero predisposto per una capacità molto più grande di tale limite; (2) quando i rifiuti siano forniti all'inceneritore nella pezzatura adeguata a garantire la continuità, a regime, del carico in camera di combustione e col peso specifico mediamente corrispondente alla "Media Densità" (MDF), e si escludano dal tempo di regime le fasi transitorie di accensione, spegnimento, minimo tecnico, manutenzione e fermi incidentali, la capacità, così conseguentemente stimata, di per se stessa comporta per tale installazione **l'inquadramento nell'all. VIII, alla parte II, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.** Nello specifico, al punto "5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di co-incenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno"; [nell'obbligatorio sistema IS della legge, 1 Mg (megagrammo) = 100 grammi-massa (non grammi-peso); nel sistema "tecnico" in disuso invece 1 Mg (miriagrammo) = 100g = 0,01 t: in entrambi i casi dunque...]; ovvero, nelle Categorie di attività di cui*

all'articolo 6, comma 13 [ivi], che recita: «L'Autorizzazione Integrata Ambientale è necessaria per: a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda; b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma».

A questa argomentazione, che sostiene la necessità *ex lege* di sottoporre il progetto a procedura di A.I.A., non è stata sollevata alcuna contro-deduzione o smentita; in mancanza di pronunce nel merito da parte della ditta proponente, ci si attende comunque una valutazione da parte dell'autorità competente.

IV.

Violazione dei criteri localizzativi escludenti previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti.

IV.1. Il Piano Regionale dei Rifiuti, alla parte *“Distanza dai centri e nuclei abitati”* - Tutela Integrale Specifica, dispone una Fascia di rispetto 500 mt (v. pag. 492 del PRGR Abruzzo) dai centri abitati.

IV.2. Nella fattispecie concreta, nel raggio di 400 mt dall'impianto che si vorrebbe realizzare esiste un agglomerato di residenze che possiede tutti i requisiti dei centri abitati. È, infatti, presente un nucleo abitativo, con oltre 35 abitazioni e più di 200 residenti, che si sviluppa lungo via dei Mulini. Tale agglomerato di case, che è denominato *“Stracca”*, presenta caratteristiche urbanistiche tali da farlo classificare tra i centri abitati, la posizione e l'intervallo fra le case oltre alle attrezzature e i servizi pubblici presenti ne determinano, di fatto, tale qualificazione. Non a caso, infatti, è presente una struttura ricreativa e sportiva, dove è insediata l'associazione culturale *“Stracca”* che è centro di incontro per tutti i residenti della zona, che lo stesso PRG classifica come *“Servizi Urbani - Aree per attrezzature di interesse comune”* e *“Servizi Urbani - Aree a verde pubblico”*. Tali zone hanno la funzione di garantire la funzionalità, la vivibilità e attrattività del territorio servito a comprova che anche il pianificatore ha di fatto inquadrato l'area della *“Stracca”* tra i centri abitati che necessitano di infrastrutture e attrezzature per i cittadini che vi abitano. Va rilevato poi che, sempre nell'ambito abitato in esame, è altresì presente una nota attività ristorativa denominata *“Castellum Vetus”* oltre ad altri locali e attività pubblici molto frequentati tra cui *“Rurabilandia”*, struttura per ragazzi disabili che svolgono attività, che chiariscono come la *“Stracca”* sia di fatto un centro abitato.

Non pare inutile rilevare che anche il Consiglio di Stato abbia avuto modo di affermare recentemente (sentenza Consiglio di Stato sez. IV, 19/08/2016, n.3656) che nel sistema giuridico vigente la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci, *“ per cui occorre far riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui il centro abitato va individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione”*, in linea con quanto appena sopra esposto.

V.

Esistenza di emissioni in atmosfera pericolose.

Violazione del D.M. 10.10.2008 su G.U. 288 del 10.12.2008.

Plurime violazione di legge.

V.1. Il progetto presentato dalla NDT di inceneritore a recupero energetico di resine melamminiche, in coda allo stabilimento Neodecortech Spa, presenta evidenti criticità tecniche che non state superate neppure con la produzione documentale del 2 agosto 2023 della NDT, come si passa agevolmente a dimostrare.

V.2. Il D.M. 10.10.2008 su G.U. 288 del 10.12.2008 non ha trovato dovuta applicazione nel progetto qui osservato [riferimento tecnico-scientifico: pubblicazione del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia in Alessandria, capitolo e bibliografia *“Comportamento al Fuoco dei Materiali Polimerici”*, da pag. 161 a pag. 180, a cura di Giulio Malucelli].

Il D.M. 22/2013 su GU 62 del 14.03.2013 è stato addirittura ignorato e violato.

V.3. La NDT ha presentato un solo certificato in “Allegato 3 al progetto (*Certificazioni analitiche scarti di lavorazione*)” mediante il quale la Neodecortech Spa, sulla base del solo tenore delle due sostanze pericolose ivi individuate (formaldeide e nonilfenoli), ha classificato “*non pericolosi*” i rifiuti da essa prodotti e destinati tal-quali a discarica.

La norma dianzi indicata prescrive, tuttavia, che l’impiego di resine melamminiche sia lecita solo quando sia provato che le loro emissioni (di formaldeide) non superino in aria - “**a riposo**” - la concentrazione di 0,1 ppm, ossia di 0,124 mg/mc, misurata con metodo UNI EN 717-1 (“di camera”) o con metodo EN 714-2 (“dell’analisi del gas”), in accordo con la norma EN 13986 all. B. [art. 3 comma 1 DM 10.10.2008].

La proponente NDT non ha eseguito o fornito alcuna prova intesa a dimostrare la concordanza dei rifiuti melamminici col requisito di legge delle emissioni, né in fase post-lavorazione di deposito nei containers (con riduzione volumetrica prima del trattamento meccanico, né in fase post-trattamento di “spezzatura”, “sgretolamento” e “cippatura” [Relazione base R1-RTG punti 6.2 e 6.3 pag. 61], prima della consegna alla proponente NDT. Pertanto, non risulta provata l’idoneità di tali rifiuti né ad alcun impiego utile né a consegna a discarica.

V.4. Le caratteristiche comportamentali dei rifiuti avviati a combustione sono essenziali per determinare le caratteristiche della fornace, il rendimento energetico ai fini dell’ammissibilità come recupero e il quadro completo delle emissioni attese. Per guardare al comportamento delle materie polimeriche alla combustione, è ammessa dalle norme la prova ISO 4589-2 che offre il LOI (limiting oxygen index), ma sono più raccomandate le prove ISO 5660-1 e 5660-2, che impiegano il cono calorimetro a consumo di ossigeno sulla base convenzionale dello sviluppo di 13,6 KJ di calore per grammo di ossigeno consumato.

Per indagare invece sui dettagli del comportamento alla fiamma non ci sono prove normate in Italia: si può ricorrere allora a due test ASTM, ovvero a quello UL 94 classe HB, detto a “provino orizzontale” e a quello UL 94 classe VB, detto a “provino verticale”.

Orbene, **la NDT non dimostra di aver eseguito e-o di disporre dei risultati né di alcuna di queste prove né di alcuna prova significativa, validamente sostitutiva o alternativa.**

Pertanto, come si evince dagli elaborati progettuali, le caratteristiche della fornace sono state determinate, da un lato, dalla pretesa di ottimizzare (= massimizzare) il consumo di combustibili e dall’altro, dalla pretesa di limitare, attraverso una diluizione temporale della combustione, la quantità di energia dispersa nell’ambiente; il rendimento è stato stimato sulla base di dati non reali e ingenuamente paradossali; il quadro emissivo è stato elaborato su...nessuna base - neanche stechiometrica o meramente teorica - rendendo così insensibile (= fuori bersaglio) e inefficace il proposto SME (sistema di monitoraggio delle emissioni) in continuo.

V.5. Ciò precisato, quando anche la proponente NDT, a sostegno della sua classificazione dei combustibili quali CSS-EoW (combustibili solidi secondari-end of waste), riuscisse a produrre un’apposita dichiarazione di conformità ex art. 8, comma 2, D.M. 22/2013 [in aggiunta a quella prevista dall’art. 4 D.M. 10.10.2008], **non potrebbe mai bruciare tali combustibili nel proposto impianto di Atri a ragione dell’art. 2, comma 1, dello stesso D.M., che ne limita l’impiego agli «impianti definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) , rispettivamente, ai fini della produzione di energia elettrica o termica», cioè alle centrali termoelettriche e ai cementifici .**

In realtà, questi due aspetti, nonché molti altri, chiaramente critici e di rilevante importanza e pregnanza, del progetto presentato dalla proponente NDT già erano stati messi in evidenza dalle osservazioni del Comune di Atri e dalle sue determinazioni, rese anche nella Conferenza di Servizi del 20 giugno 2023, senza che nessuno dei partecipanti alla Conferenza abbia obiettato alcunché, e che, anche alla luce delle produzioni da ultimo effettuate dalla NDT, si confermano insuperabili.

VI.

Le Conclusioni.

Alla luce di quanto anzi riportato, e di quanto già espresso nel precedente parere al quale si fa integrale rinvio, in considerazione di quanto testé esposto, il Comune di Atri ritiene che non vi siano le condizioni di fatto, di merito e di diritto per il positivo accoglimento della proposta progettuale della NDT, che deve essere pertanto respinta.

*** ... ***

L'Amministrazione atriana, stante la contraddittorietà ed inadeguatezza documentale, progettuale ed autorizzativa, ampiamente dimostrate in tutti gli scritti, nonché l'erroneità della procedura attivata dalla proponente NDT, si vede obbligata unitamente a tutti gli intervenienti nel procedimento (Arta, Asl, VVFF), alla piena conferma delle superiori contestazioni, e del loro effetto impeditivo all'accoglimento della istanza in argomento.

Infatti, le considerazioni dianzi svolte rendono:

- il quadro emissivo previsto, arbitrario, carente e bislacco e, inoltre, del tutto privo di fondamento, di stabilità nel tempo e, soprattutto, di attendibilità;
- le previste apparecchiature di contenimento, disciplina e controllo delle emissioni inquinanti, del tutto inadeguate e pericolosamente illusorie;
- la stessa istanza, a dispetto della fallace Rel. 4, in contrasto con il comma 11-bis dell'art. 208, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- un quadro emissivo diverso che, pur se ancora poco determinato nei flussi di massa e nelle concentrazioni degli elementi inquinanti, ne contenga una gamma molto più ampia e fatalmente molto più rischiosa e nociva: tale da rendere l'istanza in esame del tutto inaccettabile nel contesto territoriale scelto.

Il quadro emissivo presentato, oltre la fallacia del suo rapporto con la natura fisico-chimica dei combustibili, ha ancora ulteriori motivi per essere inattendibile.

Inter alia, infatti, alcuni parametri "traccianti" delle emissioni inquinanti (CO, NO_x, SO_x, CO₂, COT...) variano in senso (fra loro) opposto in funzione della temperatura di combustione e dell'andamento della loro temperatura in fase di raffreddamento.

Anche le apparecchiature di contenimento e abbattimento degli inquinanti si comportano in modo più o meno efficace in rapporto con la temperatura.

Tuttavia, nell'istanza presentata dalla NDT non compare alcuna indagine né alcun'altra considerazione di questo aspetto, che è invece del tutto essenziale alla confezione corretta di un QRE (Quadro Riassuntivo delle Emissioni).

A questa gravissima carenza, la proponente NDT, su specifica richiesta dell'Amministrazione di Atri, ha *"del tutto ingiustificatamente"* rifiutato di presentare una previsione del quadro emissivo nelle fasi transitorie di accensione, spegnimento e minimo tecnico. Non solo, ma ha anche rifiutato, in violazione dell'art. 272-bis del TUA e del D.M. 5.09.1994, di sottoporre qualunque motivata previsione della diffusione nell'ambiente di sostanze odorifere.

Oltretutto, l'Amministrazione di Atri, in forza del D. Lgs. n. 128/2010 ("Prestigiacomò"), ha richiesto anche, lo studio dell'effetto del proposto inceneritore sulla qualità dell'aria-ambiente ("Effetto Cumulo").

La proponente NDT non ha ritenuto di dover aderire a tale giustificata e motivata richiesta: infatti, a meno che sia inopinatamente dimostrato che le emissioni dall'inceneritore apportino un miglioramento nei parametri valutativi di detta "qualità", tali emissioni sono inesorabilmente in contrasto col Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria.

Tale contrasto, senza una base di studio, non può essere attenuato o ignorato mediante l'imposizione di eventuali più ristretti Valori Limite di Emissioni, come indicato appunto dal D. Lgs. n. 128/2010, perché essi sarebbero indeterminabili: tale contrasto, allo stato, diviene irrimediabile.

Sulla scorta, inoltre, di preoccupazioni e timori provenienti dai Comuni limitrofi, l'Amministrazione di Atri ha anche richiesto uno studio della diffusione in atmosfera delle emissioni inquinanti, riducibile all'adozione di un modello fra i più frequenti (per es. il CALPUFF) nel quale immettere i dati meteo-climatici locali, l'altezza del camino e le temperature di uscita dei fumi.

Il rifiuto della proponente NDT di eseguire questo semplice esercizio ha indotto il Comune di Atri alla persuasione che la modellazione *de qua* possa rendere evidente una significativa ricaduta di inquinanti (gassosi e polverulenti) non solo sui Comuni vicini, ma anche su alcune "zone protette" del territorio di tali Comuni.

Ciò induce alla precauzionale richiesta di coinvolgere i comuni vicini nel procedimento in corso e di sottomettere *in primis* il progetto a procedura di V.Inc.A.

In forza di quest'ultima considerata richiesta, e in presenza di tuttora irrisolti problemi di distanze ed interferenze con altri insediamenti nel territorio, nonché delle incongruenze sopra evidenziate, l'Amministrazione Comunale di Atri ritiene di dover esprimere sull'istanza *de qua*

Parere urbanistico sfavorevole

Sempre sulla scorta di quanto dianzi esaminato e valutato, l'Amministrazione comunale ritiene ugualmente di esprimere

Parere ambientale e sanitario sfavorevole ex art. 50 del TUEL, nonché ex artt. 216 e 217 del TULS (27.07.1934 n. 1265)

essendo l'impianto collocato ad una distanza di 400 mt dal centro abitato denominato Stracca e quindi non autorizzabile in base al Piano Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, oltre che **in ragione della evidente contrarietà del progetto al D.M. 10.10.2008 su G.U. 288 del 10.12.2008 ed al D.M. 22/2013 su G.U. 62 del 14.03.2013**, il parere sull'autorizzabilità dell'istanza è obbligatoriamente sfavorevole, a meno di ottemperanza della proponente alle seguenti condizioni:

- il recupero energetico non dovrà avvenire per mezzo dell'impianto inceneritore e del metodo di combustione proposti, ma, eventualmente, mediante altro idoneo sistema alternativo, ad emissioni nocive "zero";
- l'efficienza del recupero energetico dovrà essere conseguita anche distribuendo all'utile consumo esterno l'energia termica non utilizzata da Neodecortech, per esempio convertendola in meccanica o elettrica;
- sarà provatamente escluso il convogliamento a recupero energetico di materie/rifiuti di origine esterna allo stabilimento Neodecortech, o di C&S-EoW comunque prodotti, o di materie in eccesso o in difformità su quelli dichiarati ammissibili dalla legge.

Tale parere sfavorevole si estende anche alla prevista filiera di smaltimento dei rifiuti pericolosi (come le ceneri), fin quando la proponente NDT non chiarisca, in modo incontrovertibile e dettagliato, come faccia fronte alle sue competenti responsabilità su detta filiera fino al destino finale dei rifiuti stessi (per il momento ignoto) e fino a quando non sia dato di accogliere un sufficiente piano di smaltimento dei rifiuti dalla Neodecortech, non avviabili all'incenerimento.

Infine, poiché già una diversa stima delle quantità di materie movimentate nello stabilimento e di quelle disperse nell'intorno può avere importanza determinante sulla valutazione dei rischi di incidenti e delle loro conseguenze, l'Amministrazione di Atri, precauzionalmente, esprime sull'istanza in esame,

Parere in materia di sicurezza sfavorevole

In conclusione, per le ragioni tutte sopra illustrate, il Comune di Atri chiede preliminarmente l'archiviazione del procedimento vista l'improcedibilità dell'istanza avanzata dalla NDT, di autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 ed ex art. 45 L.R.A. n. 45/2007, e nel merito esprime parere contrario alla stessa iniziativa.

Il Responsabile dell'Area II
Arch. Giovanni Luca Germinario

Il Sindaco
Prof. Piergiorgio Ferretti

Note:

0*: Lo studio del laboratorio Astra è stato condotto su una portata di fumi al camino del tutto sottodimensionata rispetto alla capacità del doppio bruciatore; inoltre non assume come sorgente l'impianto "aperto" di spezzamento e sgretolamento dei pannelli descritto nella Relazione R1-RTG. Nella proposta, poi, per il monitoraggio, è deficiente proprio quello concernente gli inquinanti più nocivi, come le formaldeidi e i nonilfenoli. Si spera vivamente che l'Arta prenda atto di tale cruciale carenza. Il nuovo rifiuto di studiare l'effetto cumulo è a pag. 3 delle "considerazioni sulle motivazioni del parere negativo comunale...".

1*: A pag. 4 delle medesime "Considerazioni..." viene imputato al Comune un errore di interpretazione, ma l'interpretazione "corretta" ivi fornita contrasta, senza dubbio alcuno, con quanto scritto a pag.54 punto 5.1 della Relazione R1-RTG prodotta dalla ditta che qui non si mette d'accordo neanche con se stessa.

2*: Dalle 10 pagine di Relazione citate ancora a pag. 4 delle "Considerazioni..." non è possibile trarre alcuna smentita delle constatazioni comunali a proposito del dimensionamento dell'impianto, le quali ivi invece trovano ampio posto e meritano adeguata attenzione.

3*: vedasi a pag. 5 delle "Considerazioni..." il tentativo di dimostrare l'indimostrabile, ovvero il tentativo di definire "corretto" il giudizio di idoneità dei rifiuti alla combustione non attraverso le verifiche sui rifiuti effettivamente consegnati a NDT ma attraverso l'attribuzione alla ditta della facoltà di classificare: ovvero autocertifico è tanto basta, secondo un principio inapplicabile nel caso di specie

4*: vedasi stessa pagg. 5 e 6 della nota 3*.

5*: nei documenti prodotti dalla ditta viene più volte specificata la natura- chimica- dei rifiuti condotti all'incenerimento: si tratta di resine plastiche melamminiche contenenti formaldeide e nonilfenoli, che sono componenti non solo fatalmente nocivi ma anche esplicitamente proibiti dalla legge quali idonei all'inceneritore proposto, che non è né un cementificio né una centrale termica P> 50 Mwt..

6*: in penultima pag. delle "Considerazioni..." nell'ambito della critica alla Sintesi Tecnica" viene attribuito al Comune un insieme di errori sulle unità di misure di cui si è tenuto conto adeguato nel punto (8).